SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **90.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

07G0102

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **89.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visti gli articoli 8, 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante disposizioni per la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 settembre 2004, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante, tra l'altro, disposizioni per la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione per la cinematografia e relative sottocommissioni e sezioni e della giuria per i premi di qualità;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, in via interlocutoria, nell'adunanza del 5 febbraio 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Consulta per lo spettacolo

1. Il Comitato per i problemi dello spettacolo già istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. La Consulta è divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

3. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, ed è composta da non più di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.

4. Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attività istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso né a trattamenti di missione o gettoni di presenza.

5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché le modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo

1. Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresì in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

2. Ogni commissione è composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro è designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.

Art. 3.

Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attività cinematografiche, Giuria per i premi di qualità, Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.

1. Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 4.

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. È confermato il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano già previsti dalle norme vigenti.

2. La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, è contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005.

3. Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, è possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Altri organismi confermati

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 1 a 5, restano confermati i seguenti organismi:

a) il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

b) la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420;

c) la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

d) il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78;

e) l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010;

g) la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la spesa complessiva sostenuta nel 2005 per il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del presente decreto è ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento. Per l'anno 2006 la riduzione è operata in misura proporzionale rispetto al periodo di tempo intercorrente fra il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore di detto decreto. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 8.

Pari opportunità tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 9.

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.

Art. 10.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni.

2. È abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Il quinto periodo del medesimo comma 3 è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 112

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo degli articoli da 190 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:

«Art. 190. È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-*quinquies*, comma 4.».

«Art. 191. Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

e) di un rappresentante del p.n.f.;

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.».

«Art. 192. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Ministro stesso.».

«Art. 193. Il comitato può essere convocato:

a) in adunanza generale;

b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-*quinquies*, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera *h)*, ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

«Art. 194. La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare.

194-*bis.* 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-*quinquies*, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.».

«Art. 195. Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva n. 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva n. 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva n. 96/19/CE, che modifica la direttiva n. 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'art. 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5 - 7. *(Abrogati).*

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

9. Quanto previsto dalla lettera *a)*, dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. - 13. *(Abrogati).*

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. - 21. *(Abrogati).*

22. È abrogato l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. - 24. *(Abrogati).*

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34 ...

35 ...

36 ...

37 ...

38 ...

39 ...

40. Alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'art. 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) l'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*.

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48 ...

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

52 ...

53 ...

54 ...

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4, dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. *(Abrogato).*

59. - 70. *(Abrogati)*. 71 ...».

Il testo dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:

«Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed ope-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.».

— Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250, è il seguente:

«Art. 3. *Il Ministro.* — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.».

«Art. 4. *Organi consultivi.* — 1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) il consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

b) i comitati tecnico-scientifici;

e) i comitati regionali di coordinamento;

d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 1.».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1998, n. 10, è il seguente:

«Art. 2. *Commissioni di esperti.* — 1 ...

2. L'art. 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è abrogato.».

«Art. 3. *Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.* — 1 ...

2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.

3 ...

4 ...».

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, d.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16.

— Il testo degli articoli da 52 a 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 52. *Attribuzioni.* — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.».

«Art. 53. *Aree funzionali.* — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.».

«Art. 54. *Ordinamento.* — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, è il seguente:

«Art. 10. *Riordino dei compiti operativi e gestionali.* — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-*bis.* Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-*bis*, comma 3.

3-*ter.* I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle *A* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-*bis.* Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-*ter.* A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6, dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità.

6-*quater.* In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies.* Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1, dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies.* Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6, dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7. - 9. *(Abrogati).*

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-*bis.* Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-*ter.* La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-*quater.* Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-*quinquies.* Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 10. *Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.* — 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)*, del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b*-bis), del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato dal presente decreto e il testo degli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29:

«Art. 8. *Commissione per la cinematografia.* — 1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera *a)*, ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera *a)*, valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera *b)*, relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera *d)*, e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50 per cento della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.».

«Art. 13 *(Disposizioni per le attività di produzione).* — 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'art. 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'art. 17.».

«Art. 17 *(Premi di qualità).* — 1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'art. 13, comma 7, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'art. 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro.

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2004, n. 166.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2005, n. 146, è il seguente:

«Art. 2 *(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore).* — 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".

3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali esercita" sono inserite le seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri".

3-*bis.* Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.".

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-*bis* del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-*bis.* All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-*ter.* All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-*quater.* All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

2-*quinquies.* L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'art. 27, comma 2, lettera *a)*, e comma 2-*bis*, lettere *b)*, *e)* e, per quanto attiene alla lettera *a)*, le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. E istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8-*bis.* Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.

9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9-*bis.* Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.

9-*ter.* All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale" fino a: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

10-*bis.* In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-*bis* e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-*ter*. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-*bis* del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-*bis.*

11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali".

12. La denominazione "Ministero dello sviluppo economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attività produttive" in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-*bis*.

13. La denominazione "Ministero del commercio internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attività produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-*bis*. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione "Ministero dei trasporti" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione "Ministero della pubblica istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17. La denominazione "Ministero dell'università e della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione "Ministero della solidarietà sociale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-*bis*. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa.

19-*ter*. All'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'art. 53»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) al comma 2, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «d-*bis*) turismo”.

19-*quater.* Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

19-*quinquies.* Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l’art. 38, commi 2, 3 e 4, e l’art. 39 della citata legge n. 184 del 1983.

20. All’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

“b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;”.

21. All’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: “Ministro per gli affari regionali” sono inserite le seguenti: “nella materia di rispettiva competenza”.

22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera *a)*, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere *b)* e *c)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera *d)*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera *e)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-*bis.* La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’art. 3, commi da 6-*duodecies* a 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’unità si utilizza lo stanziamento di cui all’art. 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l’art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all’unità tecnica-finanza di progetto di cui all’art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’art. 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

22-*ter.* Il comma 2 dell’art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

“2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-*bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-*quater.*

24. All’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-*bis.* All’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”.

24-*ter.* Il termine di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-*bis* del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-*quater.* Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

24-*quinquies.* Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-*quater* e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

24-*sexies.* Alle disposizioni di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-*quater* e 24-*quinquies*, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-*septies.* È abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-*octies.* All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".

24-*novies.* All'art. 3-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse.

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

25-*bis.* Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25-*ter.* Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle commissioni parlamentari competenti per materia e alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-*quater.* L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-*quinquies.* All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 6-*quaterdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25-*sexies.* Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 67 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è il seguente:

«Art. 4 *(Consulta territoriale per le attività cinematografiche).* — 1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".

2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-città.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3;

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3.

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1962, n. 109, è il seguente:

«Art. 2 *(Composizione della commissione di primo grado).* — La commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.».

«Art. 3 *(Composizione della commissione di secondo grado).* — La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.».

— Per il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle premesse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).* — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si veda la nota all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1963, n. 285 è il seguente:

«Art. 11 *(Comitato per le pubblicazioni).* — In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da:

a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;

b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;

c) tre consiglieri designati dal Consiglio.

Del Comitato fa altresì parte il capo dell'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.

È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 1º dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1997, n. 284, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione e composizione della Consulta)*. — 1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, di seguito denominata "Consulta", avente la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.

2. La Consulta è composta da:

a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;

b) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, con funzioni di vice presidente;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

3. Il presidente della Consulta, in relazione ai singoli argomenti da trattare, chiama a partecipare ai lavori qualificati esponenti del mondo della cultura, i responsabili dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nonché rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle amministrazioni interessate. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e durano in carica tre anni. Ai componenti della Consulta esterni alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico di missione in base alla normativa generale vigente per i dirigenti generali di livello C dello Stato.».

— Il testo dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante «Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, è il seguente:

«Art. 42-*bis (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)*. — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo della imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori.».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2001, n. 75, è il seguente:

«2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.».

— Il testo dell'art. 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

«4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, recante «Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1970, n. 4, è il seguente:

«Art. 4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica, da lui delegato, ed è composto da:

1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.

Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.

Il comitato può eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.

Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.».

— Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1981, n. 215, è il seguente:

«Art. 25 *(Pubblicazioni di elevato valore culturale)*. — A decorrere dal 1º gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 29 ed i riferimenti al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 e dell'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si vedano le note alle premesse.

07G0104

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2007.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, la dott.ssa Cristina Attuati, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore credito e assicurazioni, su designazione della Federazione autonoma bancari italiani (FABI);

Vista la nota n. 1707-1.2 in data 20 aprile 2007, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la FABI ha designato il dott. Enrico Gavarini, in sostituzione della dott.ssa Cristina Attuati, in quanto dimissionaria dalla Federazione;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo Consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Enrico Gavarini, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore credito e assicurazioni, in sostituzione della dott.ssa Cristina Attuati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 317

07A06190

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali, verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2003, con il quale, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003, nonché da ultimo, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2006 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 19 giugno 2007 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato, ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre opere previste nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Considerato quindi che risulta necessario attuare nei successivi dodici mesi gli ulteriori interventi programmati dal Commissario delegato, finalizzati al definitivo superamento della grave situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A06195

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici, verificatisi nel territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2007;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della regione Toscana in data 18 giugno 2007, nella quale si chiede di prorogare il sopra citato stato d'emergenza;

Considerata la necessità di prevedere un ulteriore e adeguato periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di portare a definitiva conclusione tutte le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003, è prorogato fino al 30 settembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A06196

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile, in relazione al contesto di criticità, conseguente agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3539).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006 e n. 3591 del 24 maggio 2007, adottate per fronteggiare la situazione di criticità conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;

Vista la nota del 31 maggio 2007, con la quale il presidente della regione Lombardia, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 30 giugno 2007, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi sismici del 24 novembre 2004;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio della provincia di Brescia;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alle Reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia è confermato, fino al 30 giugno 2008, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi sismici di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori e del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse presenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 4, della citata ordinanza di protezione civile n. 3385/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A06194

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3601).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti»;

Visto il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2007, recante «Disposizioni in materia finanziaria», che ha provveduto, tra l'altro, ad integrare di 80 milioni di euro per l'anno 2007 il fondo della protezione civile, al fine di provvedere alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Ritenuto che in attuazione del decreto-legge n. 61 del 2007 è stata approvata la progettazione preliminare della discarica nella località di Macchia Soprana nel comune di Serre (Salerno) ed è imminente l'apertura, nella medesima località, di un sito di stoccaggio provvisorio; che si è proceduto all'affidamento dei lavori di realizzazione della discarica in località Ischia nel comune di Savignano Irpino (Avellino); che sono state avviate le indagini conoscitive dei luoghi relativi alle cave individuate nel comune di Terzigno (Napoli), che è stata predisposta la relativa progettazione preliminare, che sono stati affidati gli incarichi di progettazione nonché di esecuzione dei lavori ed in fase di definizione lo studio concernente alla valutazione di incidenza; che sono state avviate le indagini conoscitive e la progettazione per il sito individuato nel comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento);

Ritenuto in particolare che l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 263 del 2006 con il quale sono state attribuite le funzioni di commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire di fronteggiare l'emergenza nella fase più acuta caratterizzata dall'esaurimento di tutti i residui volumi di smaltimento dei rifiuti in discarica, attraverso il concorso delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007, articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, art. 1 e n. 3596 del 15 giugno 2007;

Considerato che nella provincia di Caserta, in virtù del protocollo d'intesa stipulato in data 11 novembre 2006 tra il Commissario delegato all'emergenza rifiuti,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la provincia ed il comune di Caserta, è stata realizzata la discarica in località Lo Uttaro, attualmente in fase di esercizio;

Considerato altresì che, sempre in attuazione del predetto decreto-legge n. 61 del 2007, è stata avviata la procedura prevista dall'art. 4, comma 3, riguardante l'individuazione di specifiche misure volte a garantire un incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nonché la procedura prevista dall'art. 9, relativa alla definizione del piano per il ciclo integrato dei rifiuti;

Tenuto conto che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3588 del 7 marzo 2007, sono state attribuite le competenze ai sub commissari-presidenti delle province della regione Campania, di cui all'art. 6 del citato decreto-legge n. 61 del 2007;

Tenuto conto che il 31 dicembre 2007 scadrà il termine dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Considerato che per fronteggiare adeguatamente il contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania sono stati adottati provvedimenti commissariali finalizzati ad accelerare il rientro in un contesto di competenze ordinarie, così come disposto dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 sopra citato;

Ritenuto che le predette iniziative adottate dal Commissario delegato all'emergenza dei rifiuti nella regione Campania concorrono al superamento della fase acuta del contesto emergenziale in atto;

Ravvisata la necessità di adottare disposizioni urgenti anche in deroga all'ordinamento giuridico vigente, finalizzate a consentire un progressivo passaggio delle funzioni spettanti alle amministrazioni legislativamente preposte allo svolgimento delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista la nota del 18 maggio 2007 con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel relazionare in ordine alle iniziative poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario delegato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, in deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla citata normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa.

2. Per garantire un raccordo istituzionale tra i sub-commissari - presidenti della province della regione Campania finalizzato ad un progressivo rientro in un contesto di ordinarietà del servizio di smaltimento dei rifiuti il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, nella persona del dott. Leonello Serva, capo del dipartimento difesa del suolo dell'APAT, al fine di coadiuvarlo nelle attività inerenti all'individuazione e alla predisposizione dei siti da adibire a stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti e in quelle di carattere tecnico operativo e impiantistico nonché per la raccolta differenziata.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, nella persona del dott. Massimo Gerli, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, con il compito di coadiuvarlo nella gestione economico finanziaria della struttura commissariale.

4. Per assicurare la gestione della struttura commissariale e il raccordo con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, nella persona della dott.ssa Marta Di Gennaro, dirigente generale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

5. Al commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al trattamento economico in godimento, con oneri posti a carico della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato.

6. Con apposito provvedimento del commissario delegato saranno definiti i compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3587 dell'11 maggio 2007 e il comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3588 del 15 maggio 2007 sono soppressi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06326

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Modifica del PDG 6 dicembre 2006, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center Spa», in Roma, tra i soggetti e/o enti, abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 22 maggio 2007, pervenuta in pari data, con la quale il dott. Leonardo D'Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968 in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center Spa», chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa società;

Visto il PDG 6 dicembre 2006, modificato con PDG 4 maggio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center Spa», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale n. 03535970879 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di: dott. Daniele Cutolo, nato a Napoli il 10 ottobre 1967, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 6 dicembre 2006, modificato con PDG 4 maggio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «ADR Center Spa», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, codice fiscale n. 03535970879, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Daniele Cutolo.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05862

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Modifica del PDG 23 gennaio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Network», in Roma, tra i soggetti e/o enti, abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, pervenuta in data 16 maggio 2007, con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967 in qualità di legale rappresentante dell'associazione Alternative Resolution Network «ADR Network», ha comunicato la variazione della denominazione sociale in «ADR Network», nonché il trasferimento della sede legale in Roma da via Paisiello n. 24 a viale Libia n. 76 ed ha chiesto l'ampliamento di ulteriori quattro formatori;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, via Paisiello n. 24, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il verbale di assemblea in data 3 aprile 2007, con il quale è stata deliberata la modifica della denominazione sociale ed il trasferimento della sede legale dell'associazione «ADR Network»;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

bile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967;

avv. Mario Valle, nato a Napoli il 20 dicembre 1970;

prof. Giovanni Figà Talamanca, nato a Genova il 25 luglio 1967;

rag. Marco Carbone, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 6 marzo 1968,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 23 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla denominazione sociale che deve intendersi modificata da Alternative Resolution Network «ADR Network» in «ADR Network», e alla sede legale il cui indirizzo deve intendersi modificato da via Paisiello n. 24 a viale Libia n. 76.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità: dott. Crescenzo Soriano, avv. Mario Valle, prof. Giovanni Figà Talamanca, rag. Marco Carbone.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05861

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Modifica del PDG 23 gennaio 2007, con il quale è stata iscritta, al n. 2 del registro degli organismi, deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, l'associazione «ADR Network», in Roma, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, pervenuta in data 16 maggio 2007, integrata in data 25 maggio 2007, con la quale il dott. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967 in qualità di legale rappresentante dell'associazione Alternative Resolution Network «ADR Network», ha comunicato la variazione della denominazione sociale in «ADR Network», nonché il trasferimento della sede legale in Roma da via Paisiello n. 24 a viale Libia n. 76 ed ha chiesto l'inserimento di ulteriori sedici conciliatori;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, via Paisiello n. 24, codice fiscale n. 97398920583, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 23 gennaio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Network», con sede legale in Roma, codice fiscale n. 97398920583, limitatamente alla denominazione sociale che deve intendersi modificata da Alternative

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Resolution Network «ADR Network» in «ADR Network», e alla sede legale il cui indirizzo deve intendersi modificato da via Paisiello n. 24 a viale Libia n. 76.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i, e *b)* i, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di ulteriori sedici unità: dott.ssa Alessandra Acetosi, rag. Riccardo Acetosi, rag. Marco Ambrosini, rag. Giancarlo Angelucci, rag. Roberto Aquilino, rag. Marco Carbone, rag. Tommaso Farinola, dott. Filippo Fivoli, rag. Leonardo Fuina, rag. Pasqualino Giallonardo, rag. Andrea Giorgi, rag. Giovanni Montalto, rag. Marco Passante, avv. Nicola Recchia, dott. Crescenzo Soriano e rag. Sandro Spugnini.

Resta ferma l'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05860

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti, abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «ASAC - Associazione per lo sviluppo delle agenzie di conciliazione», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 26 marzo 2007 protocollo DAG12/04/2007 0049923.E, integrata in data 19 aprile e 3 maggio 2007, con la quale il dott. Luigi Pagliuca nato a Varallo l'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della associazione ASAC - Associazione per lo sviluppo delle agenzie di conciliazione, con sede legale in Milano, piazza A. Gramsci n. 2, codice fiscale n. 97341720155 e partita IVA n. 04532840966, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione ASAC risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali della società Solution S.r.l. siti in Milano, piazza A. Gramsci n. 2 e in quelli del collegio dei ragionieri e periti commerciali dei circondari di Milano e Lodi siti in Milano, via Lentasio n. 7;

che i formatori nelle persone di:

rag. Carola Colombo, nata a Vimercate (Milano) il 2 agosto 1964;

rag. Marcello Guadalupi, nato a Brindisi il 23 maggio 1959;

rag. Emanuele Pistone, nato a Milano il 29 marzo 1962;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della associazione ASAC - Associazione per lo sviluppo delle agenzie di conciliazione, con sede legale in Milano, piazza A. Gramsci n. 2, codice fiscale n. 97341720155 e partita IVA n. 04532840966, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05863

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti, abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, della società «CESD Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2007 prot. DAG 26 marzo 2007 0040447.E, integrata in data 16 maggio 2007, con la quale il dott. Gianluca Polidori nato a Arezzo il 21 aprile 1972, in qualità di legale rappresentante della società CESD S.r.l., con sede legale in Roma, via del Tritone 169, codice fiscale e P.I. 01818310516, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «CESD S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sedi idonee allo svolgimento dell'attività nei locali siti in Agrigento, viale della Vittoria n. 271; Alessandria, corso Roma n. 45; Ancona, via Monte Bello n. 71; Aosta, piazza Chanoux n. 30/C; Arezzo, via Roma n. 2; Avellino, piazza Libertà n. 63; Bari, via Putignani n. 7 e via Melo n. 78; Benevento, via Colonnetta n. 5; Bergamo, via S. Orsola n. 19; Biella, via Vescovado n. 11; Bologna, viale Masini n. 12; Bolzano, via Crispi n. 9; Brescia, via Aldo Moro n. 10; Brindisi, piazza Cairoli n. 13; Cagliari, viale Regina Margherita n. 30, Caltanissetta via Libertà n. 136; Campobasso, via N. Sauro n. 4; Caserta, corso Trieste n. 128; Cassino, via E. De Nicola n. 6; Catania, viale Africa 170/A; Catanzaro, via Lucrezia Della Valle n. 68; Cerbara, via Biturgense n. 104; Como, viale Masia n. 26; Cosenza, via Paul Herris n. 7; Cremona, via Cavallotti n. 19; Cuneo, piazza Galimberti n. 2; Enna, via Castagna n. 3; Fasano, corso Perrini n. 73; Fermo, via Roma n. 6-8-10; Ferrara, corso Porta Reno n. 115; Firenze, via San Gallo n. 103; Foggia, via Torelli n. 15; Foligno, via Umberto I n. 92; Forlì, via Ravegnana n. 31; Frosinone, via Aldo Moro 493; Genova, via Petrarca n. 2; Grosseto, via Obedan n. 14; Imperia, via Amendola n. 66; L'Aquila, via San Bernardino n. 28; La Spezia, via Chiodo n. 67; Latina, via P. Nervi E/3; Lecce, via San Trinchese n. 63; Livorno, via Delle Galere n. 40; Macerata, piazza Oberdan n. 8; Maglie, via S. Antonio Abate n. 3; Mantova, via Mazzini n. 16; Marsala, via Roma n. 5; Matera, via Ridola n. 21; Melfi, via A. Di Napoli n. 20; Messina, via Cav. Della Stella n. 31; Mestre, via Ancillotto n. 8; Milano, via Tiziano n. 32; c.so V. Emanuele n. 15, via Grado n. 6; Modena, p.le S. Domenico n. 6; Napoli 1, via Chiatamone n. 6; Napoli, piazza G. Bovio n. 22; Novara, via XX settembre n. 38; Nuoro, piazza San Giovanni n. 5; Padova, Galleria Berchet n. 4; Palermo, via Caltanissetta n. 2/c; Parma, p.le Dalla Chiesa n. 1; Pavia, v.le Matteotti n. 49; Perugia, via Marzia n. 16, e via Fonti Coperte n. 38; Pesaro, via Branca n. 85; Pescara, piazza della Rinascita n. 5; Piacenza, via Scalabrini n. 22/a; Pisa, c.so Italia n. 115 e Lung'Arno G. Galilei n. 13; Pistoia, via Cavour n. 32; Pordenone, c.so Garibaldi n. 15; Potenza, via Vico Brancati n. 6; Ragusa, via Dante n. 120; Ravenna, via Salara n. 16; Reggio Calabria, via Cavour n. 12; Reggio Emilia, via Roma n. 8; Rieti, via Sanizi n. 2; Rimini, c.so d'Augusto n. 155; Roma, via L. di Savoia n. 2/b e via della Ferratela in Laterano n. 33; Roma 1, via del Tritone 169; Roma 2, via Nomentana n. 77; San Benedetto del Tronto, via Calatafimi n. 200; Salerno, c.so V. Emanuele n. 140 e via Velia n. 47; Sansepolcro, via Senese Aretina n. 80 e via del Prucino n. 59; Sassari, v.le Italia n. 48; Savona, via Paleocapa n. 26; Siena, via Montanini n. 87; Siracusa, l.go 2 giugno n. 13; Taranto, via di Palma n. 99; Teramo, c.so S. Giorgio n. 7; Terni, via Annio Floriano n. 5; Torino, c.so V. Emanuele II n. 77, piazza Castello n. 29 e Torino, c.so XI febbraio n. 7-17; Trapani, via P. Abate n. 24; Trento, via A. Diaz n. 8; Treviso, via Manzoni n. 17; Trieste p.zza Unità d'Italia n. 7; Udine, p.zza Matteotti n. 11/16; Urbino, via G. Mazzini n. 98; Varese, via Bernascone n. 14; Vercelli, p.zza Pajetta n. 2; Verona, via G. della Casa n. 12; Vicenza, c.so Palladio n. 76; Viterbo p.zza della Rocca n. 31;

che i formatori nelle persone di:

avv. Francesco De Luca nato a Napoli il 1° gennaio 1941;

avv. Amedeo Passaro nato a Napoli il 27 gennaio 1944;

avv. Pasquale Tarricone nato a Canosa di Puglia (Bari) il 5 agosto 1961;

avv. Carlo Trimarchi nato a Cosoleto (Reggio Calabria) il 19 settembre 1961,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone

l'accreditamento della società «CESD S.r.l.», con sede legale in Roma, via del Tritone 169, codice fiscale e P.I. 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05864

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi, deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo istituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 dicembre 2006 prot. DAG 4 gennaio 2007.0000915.E, integrata il 19 aprile 2007 e il 16 maggio 2007, con la quale il dott. Federico Vecchioni nato a Padova il 23 maggio 1967, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Grosseto con sede legale in Grosseto via Cairoli n. 10, c.f. 8000910531 e P.I. 00236540530, ha chiesto l'iscrizione della «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo della Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Grosseto, con sede legale in Grosseto, via Cairoli n. 10, c.f. 8000910531 e P.I. 00236540530, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 10 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05865

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi, deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «ADR Notariato Srl», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 16 marzo 2007, pervenuta il 21 marzo 2007 e integrata in data 25 maggio 2007, con la quale il dott. Ernesto Quinto Bassi nato a Quartu Sant'Elena il 18 febbraio 1949, in qualità di legale rappresentante della società unipersonale «ADR Notariato Srl», con sede legale in Roma, via Flaminia n. 160, codice fiscale 08654291007, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società unipersonale «ADR Notariato Srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con DDM numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società unipersonale «ADR Notariato Srl», con sede legale in Roma, via Flaminia n. 160 c.f. 08654291007.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 9 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05866

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.752 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 luglio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 luglio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06329

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina del dott. Salvatore Marras a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 (legge finanziaria);

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Nuoro è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, n. 138/2006 in data 7 aprile 2006 con il quale il dott. Antonino Azzarà è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Nuoro in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Salvatore Marras;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Salvatore Marras delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Marras, nato a Nuoro il 14 gennaio 1941 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06197

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina del dott. Gianni Leonio a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 (legge finanziaria);

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato *ex* art. 214;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, n. 135/2006 in data 7 aprile 2006 con il quale l'avv. Ferdinando Paone è stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di L'Aquila;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Considerata l'esigenza di assicurare al Consorzio in questione la più proficua gestione della fase finale della liquidazione;

Tenuto conto che l'amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze, pubbliche connesse alla liquidazione coatta amministrativa, un avvicendamento che introduca una nuova ottica nella gestione liquidatoria al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti volti alla chiusura della procedura;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Gianni Leonio;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Gianni Leonio delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianni Leonio, nato ad Acciano (AQ) il 31 agosto 1958 residente in L'Aquila è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06198

DECRETO 4 giugno 2007.

Nomina del dott. Domenico Pappaterra a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei Commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio Agrario provinciale di Reggio Calabria è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, n. 167/2003 del 10 marzo 2003 con il quale il dott. Antonino Foti è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio Agrario provinciale di Reggio Calabria;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio Agrario provinciale di Reggio Calabria in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del Tribunale di Reggio Calabria in data 30 marzo 2006, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto che la nomina del commissario unico, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l'organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica;

Tenuto conto che l'Amministrazione ritiene opportuno, ai fini di cui sopra e per le esigenze pubbliche connesse alla procedura concorsuale, un avvicendamento che introduca una nuova ottica finalizzata al completamento della procedura concordataria;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Domenico Pappaterra delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Pappaterra, nato a Mormanno (CS) il 4 dicembre 1958 ed ivi residente è nominato Commissario liquidatore del Consorzio Agrario provinciale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06199

DECRETO 4 giugno 2007.

Conferma della nomina del sig. Pierpaolo Tognocchi a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 che prevede che, per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della citata legge n. 233/2006, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Visto l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis*, quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei Commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pisa è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto n. 140 del 10 marzo 2003 del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con il quale il sig. Pierpaolo Tognocchi è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa;

Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Pisa in concordato ex art. 214 L.F. a seguito della sentenza di omologa del Tribunale di Pisa in data 12 novembre 2003, dei presupposti di cui al comma 9-*bis* dell'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarita dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsti per la nomina di un nuovo commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'organo commissariale in carica alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative;

Ritenuto opportuno confermare commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Pisa il sig. Pierpaolo Tognocchi in quanto egli, già nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa in data 10 marzo 2003, garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concordataria del Consorzio.

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pierpaolo Tognocchi nato a Massa Carrara il 7 novembre 1955 residente in Colle Salvetti (Livorno) è confermato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pisa, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

07A06200

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 maggio 2007.

Erogazione dei contributi, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus, destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI PERSONALE, AFFARI GENERALI
E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge 194/1998, che autorizza le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1999, Reg. n. 1, foglio n. 209, Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle Regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 604 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) che prevede, ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, nell'allegata Tabella E il definanziamento dell'art. 2, comma 5, della legge 194/1998, per gli anni 2006, 2007 e 2008 pari ad euro 40.200.000,00.

Considerato che, a seguito della riduzione apportata, l'importo da iscrivere in bilancio in relazione all'art. 2, comma 5, della legge 194/1998, così come risulta dalla Tabella F allegata alla legge 266/2005, ammonta ad euro 60.509.095,00 per gli anni 2006, 2007 e 2008,

Visto il decreto interministeriale Trasporti - Economia e finanze n. 112T del 29 dicembre 2006, con il quale si è proceduto ad una nuova ripartizione dei contributi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario, secondo le percentuali già adottate dal decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n 3158 del 20 ottobre 1998,

Vista la direttiva prot. n. 2542 del 15 febbraio 2007, emanata dal Ministro dei Trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di euro 60.509.095,00 a favore delle Regioni a statuto ordinario;

Decreta:

È autorizzato il pagamento, in conto residui 2006, della somma di euro 60.509.095,00 sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di Responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti» a favore delle Regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 2 della tabella allegata al decreto interministeriale 112T/06 e come appresso indicato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I singoli importi sono da versare sul C/C che ogni Regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2006 euro	c/c n.
Abruzzo	2.009.507,04	31195
Basilicata	1.745.687,39	31649
Calabria	1.922.351,43	31789
Calabria	165.212,35	31789
Campania	6.756.445,55	31409
Emilia Romagna	4.152.134,10	30864
Lazio	8.384.745,29	31183
Liguria	3.032.110,75	32211
Lombardia	9.102.383,16	30268
Marche	2.120.238,69	31118
Molise	1.011.106,98	31207
Piemonte	5.185.629,44	31930
Puglia	4.003.281,73	31601
Toscana	4.644.073,04	30938
Umbria	1.387.473,55	31068
Veneto	4.886.714,51	30522
Totale	60.509.095,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A06185

DECRETO 31 maggio 2007.

Erogazione dei contributi pari a € 30.000.000,00, previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus, destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3 158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, Registro n. 3, foglio n. 195 - ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 7250 (ex 8151) — piano di gestione 8 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 30.000.000,00 a favore delle Regioni a statuto ordinario,

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzato, a carico del capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 8 iscritto nell'U.P.B. 2.2.3.11 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale affari generali e pianificazione generale dei trasporti» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 2007, il pagamento della somma di € 30.000.000,00 a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni Regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote 2007	C/C N.
Abruzzo	996.300,00	31195
Basilicata	865.500,00	31649
Calabria	1.035.000,00	31789
Campania	3.349.800,00	31409
Emilia-Romagna	2.058.600,00	30864
Lazio	4.157.100,00	31183
Liguria	1.503.300,00	32211
Lombardia	4.512.900,00	30268
Marche	1.051.200,00	31118
Molise	501.300,00	31207
Piemonte	2.571.000,00	31930
Puglia	1.984.800,00	31601
Toscana	2.302.500,00	30938
Umbria	687.900,00	31068
Veneto	2.422.800,00	30522
Totale	30.000.000,00	—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A06187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 febbraio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società RE.AL. S.r.l. di Sant'Agata dei Goti. (Decreto n. 40258).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il protocollo d'intesa del 23 marzo 2006 intervenuto presso la provincia di Benevento alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore on. Pasquale Viespoli, con il quale sono state individuate le criticità dell'azienda ed è stato deciso il ricorso al sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'accordo del 2 ottobre 2006 stipulato presso l'Ufficio territoriale del Governo alla presenza del Prefetto S.E. dott. Giuseppe Urbano, del Presidente della provincia di Benevento on. Carmine Tardone, del Dirigente settore lavoro provincia di Benevento e delle OO.SS di categoria CGIL-CISL-UIL;

Vista la dichiarazione del Prefetto di Benevento in data 5 ottobre 2006, con la quale si conferma che il succitato protocollo di intesa del 23 marzo 2006 è finalizzato alla concessione del trattamento di CIGS in deroga, ai sensi del su richiamato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dalla RE.A.L. S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 201 dipendenti della società RE.AL. S.r.l. con sede in Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) e unità di Sant'Agata dei Goti (Benevento), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.791.832,84. Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 3.791.832,84, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 108

07A06180

DECRETO 23 marzo 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società TECK.IND; CISAGLOB; CMT; IMG; LMI, per le unità di Portoscuso. (Decreto n. 40602).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994. n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che, con lo specifico accordo intervenuto in sede governativa in data 28 giugno 2006, facente parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle aziende dell'indotto della società Portovesme S.r.l non rientranti nel campo di applicazione della normativa riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale o non aventi i requisiti per accedere al predetto trattamento secondo le vigenti disposizioni, operanti nell'area di Portoscuso (Cagliari) e di San Gavino (Cagliari) coinvolte dalla crisi della predetta Portovesme S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di un numero massimo di tredici dipendenti della società TECK.IND Portoscuso (Cagliari).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 204.369,10.

Pagamento diretto SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di cinquantasei ex dipendenti della società CISAGLOB unità di Portoscuso (Cagliari).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 868.617,68.

Pagamento diretto SI.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di diciotto ex dipendenti della società CMT unità di Portoscuso (Cagliari), che hanno usufruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37921 del 10 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 263.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 330.918,48.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto SI.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di dodici ex dipendenti della società IMG unità di Portoscuso (Cagliari), che hanno usufruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37921 del 10 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 263.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 220.612,32.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto SI.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 28 giugno 2006, in favore di trentuno ex dipendenti della società LMI unità di Portoscuso (Cagliari), che hanno usufruito del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2005 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37921 del 10 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006, registro n. 1, foglio n. 263.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 569.915,16.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto SI.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti di CIGS disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad euro 2.194.432,74 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 110

07A06181

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 23 marzo 2007.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di ulteriori dodici ex dipendenti della società «Case di cura riunite S.r.l.» di Bari. (Decreto n. 40603).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto in data 15 febbraio 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, con il quale è stata concordata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di n. 1148 ex dipendenti delle «Case di cura riunite di Bari S.r.l.», per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto n. 38724 del 15 giugno 2006 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2006, registro n. 4, foglio n. 285, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di 1139 ex dipendenti delle «Case di cura riunite» di Bari, individuati dal sopracitato elenco;

Visto il successivo elenco, vidimato dall'INPS, trasmesso in data 10 novembre 2006, che modifica e integra i precedenti;

Considerato che dal predetto accordo si evince avere diritto alla concessione della proroga del trattamento di mobilità il seguente elenco di dodici ex lavoratori delle «Case di cura riunite» di Bari (Altamura Filomena, Barbetta Filomena, Berardino Maria, Cassano Pietro, Ciccarone Alessandro, Finestrone Lucia, Franchino Maria Carmela, Sgovio Pietro, Spizzico Cosima, Terlizzese Eleonora, De Giosa Concetta e Bux Giuseppe) e che il numero totale delle unità interessate al trattamento, anche in seguito all'aggiunta delle dodici sopra elencate, risulta ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di dodici ex dipendenti della società «Case di cura riunite S.r.l.» di Bari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopracitato accordo facente parte integrante del presente provvedimento.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 166.308,48.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 166.308,48, sarà prelevato dai fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato il 20 marzo 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 Occupazione.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 109

07A06179

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 giugno 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società FERROSER (Palermo); SAES (Palermo); CE.I.AS (Pescara-Campobasso). (Decreto n. 41239).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168, di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Viste le istanze presentate dalle società FERROSER S.r.l., SAES S.p.a. e CE.I.AS S.p.a., con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, per le unità aziendali e per i periodi di seguito indicati:

FERROSER S.r.l. unità di Palermo, dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 in favore di otto lavoratori;

SAES S.p.a. (subentrata a FERROSER per cambio di appalto) unità di Palermo in favore di otto lavoratori, periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006;

CE.I.AS S.p.a. unità di Pescara e Termoli, dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, in favore di due lavoratori;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di otto lavoratori dipendenti dalla società FERROSER sede in Bari, unità di Palermo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata,per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di otto lavoratori dipendenti dalla società SAES, subentrata alla società FERROSER per cambio di appalto, sede in Bari, unità di Palermo.

Art.3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di due lavoratori dipendenti dalla società CE.I.AS, sede in Bari, unità di Pescara per un lavoratore, unità di Termoli (Campobasso) per un lavoratore.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale opererà la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 1, 2, 3 in base alla vigente normativa.

Art. 5.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3, pari ad euro 185.504,26, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro le lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A06182

DECRETO 26 giugno 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società Mondial Pulimento (Catania-Siracusa). (Decreto n. 41240).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilita, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i Soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168, di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 13 .000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Vista l'istanza presentata dalla società Mondial Pulimento S.r.l, con la quale è stata richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per le unità aziendali di Catania e Siracusa;

Visto il decreto direttoriale n. 36904 del 9 settembre 2005, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mondial Pulimento, unità di Catania e Siracusa, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione della proroga del predetto trattamento per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di quattordici lavoratori dipendenti dalla società Mondial Pulimento, con sede in Roma:

unità di Catania c/o FS per tredici lavoratori;

unità di Siracusa per un lavoratore.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 227.211,60;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 227.211,60 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A06178

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale ACI di Roma nel giorno 1° giugno 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato alla Procura generale della Repubblica con nota n. UP-RM/0007553 del 1° giugno 2007, nella persona del direttore dell'Ufficio provinciale ACI di Roma, che il personale del PRA, in stato di agitazione in conseguenza del disegno di legge sull'abrogazione del medesimo (D.D.L. 2272/*bis*), ha interrotto l'erogazione del servizio al pubblico a partire dalle ore 10 per assemblea per la giornata del 1° giugno 2007.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 5 giugno 2007 prot. n. 4781/07, ha espresso parere favorevole allegando, alla stessa, nota del direttore dell'Ufficio provinciale ACI.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 14 giugno 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A06177

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 11 giugno 2007 e l'irregolare funzionamento, in data 12 giugno 2007, dell'ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota dell'8 giugno 2007 prot. 2019, l'ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di una assemblea sindacale, gli sportelli del PRA, in data 11 giugno 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico. Con successiva nota del 12 giugno 2007 prot. n. 2026 il medesimo ufficio comunicava che in data 12 giugno 2007, gli uffici avrebbero funzionato irregolarmente a causa di una emergenza ambientale.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con note del 15 giugno 2007, prott. 2590/v e 2591/v, ricevuta conferma dall'ACI, con nota prot. 2026 del 13 giugno 2007 delle avvenute chiusure, ha richiesto l'emanazione del decreto di mancato funzionamento per il giorno 11 giugno 2007 e di irregolare funzionamento per il giorno 12 giugno 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 giugno 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06188

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 8 giugno 2007, dell'Ufficio ACI di Benevento.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 773/PRA del 6 giugno 2007, l'ufficio provinciale ACI di Benevento segnalava che, a causa di una assemblea sindacale indetta dalle RSU locali, gli sportelli del PRA, in data 8 giugno 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota in data 14 giugno 2007, prot. 37/2007/af. Civ., ha preso atto dell'evento ed ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio in tale data.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 giugno 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A06186

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 11480 del 22 giugno 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 18 giugno 2007, dalle ore 8,15 alle ore 10,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla organizzazione sindacale RDB/CUB, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1233/2007 in data 27 giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, per il giorno 18 giugno 2007 dalle ore 8,15 alle ore 10,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* PACE

07A06183

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova - Sezione di Castiglione delle Stiviere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3925 del 25 giugno 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, per l'intera giornata del 25 giugno 2007;

Accertato che il mancato funzionamento della sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, è dipeso da un guasto al server locale;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1251/2007 in data 27 giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, per l'intera giornata del 25 giugno 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* PACE

07A06184

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 29 marzo 2007.

Applicazione dell'articolo 2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 nel caso di progetti approvati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005. (Determinazione n. 3/2007).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto;

Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di parere relative all'applicazione dell'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che riconosce agli operatori del settore, per un periodo transitorio, la facoltà di progettare e costruire sulla base delle norme e classificazione sismica previgenti.

Sono state, in particolare, sollevate dagli operatori del settore alcune problematiche relative ai casi in cui il progetto di un'opera pubblica sia stato approvato nel predetto periodo transitorio e prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 e, quindi, in ordine alla necessità, o meno, di adeguare tale progetto alle sopravvenute disposizioni normative, nonché alle relative procedure da intraprendere ove l'impresa aggiudicataria sollevi delle contestazioni in merito alla non conformità degli elaborati progettuali al mutato assetto normativo.

Traendo spunto dalle riferite richieste di parere, appare opportuno un chiarimento di carattere generale sulle problematiche rappresentate.

Sembra opportuno, in primo luogo, delineare brevemente il quadro normativo di settore.

La realizzazione di opere di ingegneria civile è regolata da una serie di norme tecniche che hanno come riferimento la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica) e la legge 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

Tali leggi prevedono che le norme tecniche siano emanate dal Ministro dei lavori pubblici (attualmente delle infrastrutture) di concerto con il Ministro dell'in-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

terno; prima dell'emanazione dell'OPCM in oggetto, gli ultimi decreti risalivano al 1996 (decreto ministeriale 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996).

Successivamente, il Dipartimento della protezione civile, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ha riscritto tutta la normativa per le costruzioni in zona sismica ed ha adottato una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (allegato 1 dell'Ordinanza); la medesima ordinanza ha precisato, inoltre, che le regioni, sulla base dei criteri generali ivi enucleati, avrebbero dovuto provvedere all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'Ordinanza *de qua*, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti — termine più volte prorogato al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle relative prescrizioni e, da ultimo, fissato al 23 ottobre 2005 (per effetto di successive Ordinanze: n. 3316 del 2 ottobre 2003, n. 3333 del 23 gennaio 2004, n. 3431 del 3 maggio 2005, n. 3452 del 1º agosto 2005 e n. 3467 del 13 ottobre 2005) — è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni», in vigore dal 24 ottobre 2005, fatto salvo un periodo di diciotto mesi di sperimentazione, periodo recentemente prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 3, comma 4-*bis*, della legge n. 17/2007, nel corso del quale restano utilizzabili ancora le previgenti norme.

Con tale decreto ministeriale 14 settembre 2005 è stata così aggiornata e raccolta in un testo unitario la normativa di settore da applicare nella progettazione e realizzazione dei manufatti edilizi; le norme tecniche di cui all'O.P.C.M. n. 3274 del 2003 (allegati 2 e 3) costituiscono una possibile norma di dettaglio nell'ambito del quadro generale dello stesso decreto.

Da quanto sopra emerge, dunque, che il quadro normativo e regolamentare di settore appare di non facile lettura, stante la contemporanea vigenza di più disposizioni in materia ed i continui rinvii dell'entrata in vigore delle stesse.

Quadro normativo sul quale, per gli aspetti prettamente tecnici, è peraltro intervenuta la 1ª sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici con parere n. 234 del 16 novembre 2005 e parere n. 264 del 15 dicembre 2005.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi dunque che nel periodo di applicazione transitoria del citato decreto ministeriale del 14 settembre 2005 sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale, sia le previgenti norme e disposizioni attuative.

Pertanto, in ordine alle richieste di parere pervenute sull'argomento e relative alla non conformità alle norme antisismiche sopravvenute dei progetti aggiudicati ed alle contestazioni sollevate al riguardo dall'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto d'appalto, occorre distinguere tra periodo transitorio (nel quale è possibile applicare la normativa previgente) e vigenza esclusiva della nuova normativa tecnica recata dal decreto ministeriale 14 settembre 2005.

Nel primo caso, infatti, i progetti elaborati secondo la previgente normativa sismica devono ritenersi conformi al quadro normativo di settore per il predetto periodo transitorio, essendo disciplinata come facoltativa l'applicazione delle nuove norme tecniche.

Sarà, comunque, necessario, in relazione alle caratteristiche dell'opera, valutare l'opportunità, nel periodo transitorio, di un adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della tutela della pubblica incolumità e, quindi, decidere se stipulare o meno il contratto d'appalto.

Infatti, non sembra percorribile in siffatte circostanze il ricorso allo strumento della variante.

Ciò in quanto, come stabilito dall'Autorità nella determinazione n. 1/2001, le «esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», in relazione alle quali è ammessa la variante, sono le sopravvenienze di diritto che determinano la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge l'obbligo di assicurare l'osservanza di nuove normative intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie previsioni progettuali.

Pertanto le strade percorribili dall'amministrazione, nel periodo transitorio di applicazione della nuova normativa antisismica, sono essenzialmente due: mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita con successiva stipula del contratto; revoca dell'aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo (con conseguente ripetizione della gara).

Del resto, come precisato dall'Autorità con determinazioni n. 54/2000 e n. 24/2002, nella fase immediatamente precedente alla stipula del contratto, la posizione dell'amministrazione appare diversificata rispetto alla posizione del privato contraente. Per quest'ultimo, infatti, esiste un vero e proprio obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione; obbligo garantito dalla prestazione della cauzione provvisoria che, in caso di rifiuto alla stipulazione e mancato esercizio della facoltà di recesso, come stabilito dall'art. 109, comma 3, del regolamento, viene incamerata dalla stazione appaltante. Per l'amministrazione, invece, esiste l'obbligo di conclu-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dere il procedimento attivato, ma la stessa è titolare del potere in ordine al contenuto della sua determinazione e alla facoltà di non addivenire alla stipulazione per motivi di interesse pubblico, non essendo il procedimento ancora concluso. Tuttavia l'amministrazione non può rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore (sessanta giorni o trenta a seconda della procedura), al fine di evitare che l'impresa, titolare comunque di una situazione soggettiva differenziata e qualificata, possa permanere in posizione di incertezza.

Diverso è il caso in cui la gara, relativa ad un progetto non redatto secondo le nuove norme tecniche, dovesse essere aggiudicata successivamente all'entrata in vigore in via esclusiva delle stesse (ossia dopo il termine del periodo transitorio nel quale risultano ancora applicabili le norme tecniche precedenti). Da tale data, infatti, i progetti redatti secondo le norme tecniche previgenti non potranno più ritenersi conformi al mutato quadro regolamentare.

Conseguentemente, l'amministrazione non potrà che procedere ad una revisione progettuale e, quindi, determinarsi in ordine alla revoca degli atti procedimentali, secondo i principi enucleati nella determinazione n. 17 del 10 luglio 2002, ai sensi della quale, sulla base del principio dell'autotutela decisoria, l'amministrazione può revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione con atto adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico che, nella specie, non può che individuarsi nel primario interesse della tutela della pubblica incolumità.

Infine, è da evidenziare come alcune questioni segnalate abbiano riguardato aspetti particolari dell'applicazione della nuova normativa; si sono registrate, ad esempio, contestazioni dell'impresa relative al mancato riferimento, nei progetti, alle nuove tipologie di resistenza del calcestruzzo di cui alle norme UNI 11104/2004, peraltro non cogenti, oppure circa l'uso di determinati parametri progettuali, come il coefficiente di protezione sismica (1 anziché 1,4 per esempio).

Il fatto che l'impresa rappresenti alla stazione appaltante l'eventuale non conformità di un progetto alla normativa tecnica è un fatto positivo e rientra nell'ottica di interazione propositiva tra appaltatore e stazione appaltante. Ovviamente, anche in questi casi particolari, la stazione appaltante, tenendo conto delle osservazioni dell'impresa, dovrà procedere sulla base delle precedenti indicazioni operative.

Alla luce di quanto sopra,

Il Consiglio

ritiene che:

nel periodo di applicazione transitoria delle nuove norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 14 settembre 2005, nel quale sono applicabili sia le norme del menzionato decreto ministeriale sia le previgenti norme e disposizioni attuative, l'amministrazione — previa valutazione, in relazione alle caratteristiche dell'opera, dell'opportunità di un adeguamento del progetto in relazione al superiore interesse della tutela della pubblica incolumità — può optare per il mantenimento del progetto e della procedura di gara esperita o per la revoca dell'aggiudicazione e adeguamento progettuale al mutato assetto normativo;

dalla fine del periodo transitorio di applicazione delle nuove norme tecniche l'amministrazione è tenuta all'applicazione, in via esclusiva, di queste ultime e, quindi, alla revisione progettuale ove sussista non conformità alle disposizioni sopravvenute, determinandosi in ordine alla revoca dell'aggiudicazione nel frattempo intervenuta, secondo i principi enucleati nella determinazione dell'Autorità n. 17 del 10 luglio 2002.

Roma, 29 marzo 2007

Il presidente
GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore
BOTTO

07A06271

DETERMINAZIONE 30 maggio 2007.

Contenzioso in fase di esecuzione: Accordo bonario. (Determinazione n. 5/2007).

IL CONSIGLIO

Premesse:

Un'indagine dell'Autorità, relativa all'applicazione della procedura del componimento accelerato delle controversie in fase di esecuzione, ha evidenziato una serie di problematiche che richiedono particolare attenzione da parte delle stazioni appaltanti.

La procedura accelerata di componimento bonario del contenzioso, prevista dall'art. 31-*bis* della legge

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 109/1994 e ora contemplata all'art. 240 del nuovo codice degli appalti, denominata «accordo bonario», può essere attivata quando l'ammontare delle riserve superi in percentuale il 10% dell'importo contrattuale; la ragione di tale limite è facilmente individuabile nel fatto che il valore economico della controversia deve essere significativo in rapporto all'entità dell'appalto, cioè tale da costituire un serio impedimento al regolare prosieguo dei lavori.

L'istituto dell'accordo bonario si pone, quindi, quale procedura di carattere eccezionale rispetto alla ordinaria trattazione delle riserve, che ne rinvia la definizione al collaudo finale.

Negli ultimi quattro anni, all'istituto in questione sono state apportate sostanziali modifiche con l'introduzione di alcune disposizioni correttive.

Rispetto alla originaria previsione, la legge n. 166/2002 ha introdotto:

una limitazione nel numero di accordi bonari da poter sottoscrivere nel corso dell'appalto (la procedura può essere reiterata una sola volta);

la costituzione di una apposita commissione per l'analisi delle riserve e la formulazione di una proposta di accordo bonario. Negli appalti di importo inferiore a € 10.000.000 la costituzione della commissione non è obbligatoria e può far parte della stessa anche il responsabile del procedimento (i componenti della commissione percepiscono il compenso di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398 ridotto del 50%).

Il decreto legislativo n. 163/2006 ha recepito la disposizione del regolamento n. 554/99, richiedendo espressamente al responsabile del procedimento di valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore.

Ha, inoltre, esteso la procedura ai «settori esclusi» e ai contratti di servizi e forniture, fatti salvi alcuni adattamenti resi necessari dalla peculiarità del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

Sulla questione delle procedure da porre in essere per la definizione delle controversie l'Autorità si è già pronunciata con appositi atti di determinazione e di deliberazione; in particolare, ha dato indicazioni sulle modalità operative e sulle richieste che possono essere oggetto di accordo (determinazioni n. 22/2001 e n. 26/2002).

Fenomeni riscontrati:

L'analisi degli accordi bonari pervenuti in adempimento allo specifico comunicato del presidente dell'Autorità in data 4 giugno 2001, ha evidenziato alcune questioni di carattere generale riguardanti l'applicazione del procedimento in questione. In particolare le circostanze ricorrenti sono le seguenti:

1) l'ammontare di quanto riconosciuto in sede di accordo bonario è notevolmente inferiore alle pretese iscritte a riserva (ed inferiore, altresì, alla soglia del 10% dell'importo contrattuale);

2) il ricorrere, da parte di alcune imprese, sistematicamente a tale procedura avanzando sempre le medesime riserve (essenzialmente carenza progettuale, sorpresa geologica, andamento anomalo del cantiere);

3) l'elevata percentuale del ribasso generalmente offerto in sede di gara.

La circostanza di cui al punto 1 appare significativa della pretestuosità delle richieste iniziali, rivelatesi poi esorbitanti in sede di definizione dell'accordo; la sopravvalutazione economica delle riserve, stimando artificiosamente il valore della controversia quale maggiore del 10% di quello contrattuale, ha consentito di attivare la procedura di accordo bonario.

L'importo degli accordi, acquisiti dall'Autorità nel periodo 1999-2004, varia, infatti, da un decimo ad un terzo dell'iniziale richiesta formulata dall'impresa nella quasi totalità dei casi; solo una esigua percentuale di accordi bonari (16 su 649) si è conclusa con il riconoscimento all'impresa di una somma prossima a quella inizialmente richiesta (80% - 100% dell'importo richiesto).

Tali risultati evidenziano una contraddittorietà con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ora richiamate anche nel decreto legislativo n. 163/2006, circa la necessità di valutare — ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale e, quindi, dell'attivazione del procedimento — la non manifesta infondatezza delle riserve.

In sostanza, si registra un'applicazione distorta dell'accordo bonario, che, pur essendo, nelle previsioni del legislatore, istituto di carattere eccezionale destinato a risolvere situazioni di particolare criticità, viene spesso strumentalmente utilizzato dalle imprese per pervenire, in tempi brevi, al riconoscimento di determinate richieste economiche.

La circostanza di cui sopra appare confermata anche dalle affermazioni frequenti delle S.A., negli stessi accordi, di procedere soltanto per evitare che il contenzioso si prolunghi ulteriormente a danno dell'amministrazione, che sembrano prescindere da una approfondita valutazione del merito delle riserve.

È evidente, pertanto, come una procedura finalizzata ad assicurare il regolare prosieguo dell'appalto, evi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tando che questo debba interrompersi, o comunque risentirne negativamente, per effetto di una insostenibile maggiore onerosità della prestazione richiesta all'impresa, spesso diventa strumento di quest'ultima per esercitare una forte pressione sulla stazione appaltante, finalizzata ad ottenere riconoscimenti economici che sarebbero difficilmente presi in considerazione al termine dell'appalto.

Sul secondo punto sembra, invece, emergere una specializzazione di alcune imprese nel contestare sistematicamente le scelte progettuali e/o le attività poste in essere dalla direzione lavori, al fine di ottenere un riconoscimento economico.

Al riguardo si osserva come il riconoscimento, da parte del responsabile del procedimento, della fondatezza di richieste legate a presunte carenze del progetto, sia per effetto di circostanze imprevedibili che per errori o omissioni nella redazione dello stesso, comporti la necessità di richiedere alle competenti figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di variante, essendo questa — e non l'accordo bonario — lo strumento normativo previsto in tale eventualità (art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006).

Nel caso, poi, in cui le esigenze di apportare modifiche ed integrazioni al progetto siano riconducibili ad errore progettuale ed eccedano il quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante, secondo quanto disposto dal comma 4 del citato art. 132, è legittimata a risolvere il contratto.

In relazione al terzo punto emerge, poi, una stretta relazione tra il ricorso all'accordo bonario ed il forte ribasso (in genere superiore al 20%) offerto in sede di gara. L'accordo bonario appare, pertanto, strumentalmente utilizzato dall'impresa per correggere la formulazione di offerte non pienamente ponderate in sede di appalto o, comunque, recuperare parte del ribasso offerto.

È evidente, circa tale aspetto, che l'accordo bonario può riconoscere solo i maggiori oneri dell'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto, in quanto, altrimenti, verrebbe ad alterare le condizioni economiche definite dalla gara (ad esempio: maggiori compensi per situazioni di disagio, riferite all'area di cantiere in cui si opera, già note in sede di offerta; maggiori oneri per consegne parziali già contemplate nei documenti di gara).

In definitiva dalle informazioni acquisite emerge chiaramente un uso improprio del procedimento, che dovrebbe essere finalizzato a risolvere eccezionali situazioni di criticità, per le quali il rinvio della trattazione delle riserve potrebbe determinare seri problemi per il prosieguo dei lavori, stante la rilevante incidenza economica dei maggiori oneri per l'impresa.

Invece, il procedimento:

appare spesso attivato sulla base di richieste pretestuose;

viene spesso utilizzato per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori, che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d'opera;

sembra a volte prestarsi strumentalmente al perseguimento, da parte dell'impresa, di maggiori compensi per oneri già presenti in sede di formulazione dell'offerta.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità richiama l'attenzione dei responsabili dei procedimenti di:

valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell'accordo bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale, avvalendosi anche di supporti professionali appropriati quando la specificità tecnica o giuridica delle riserve lo richieda;

procedere, quando le riserve attengano a circostanze imprevedibili o ad errori o omissioni nella redazione del progetto, che impongono la modifica o integrazione dello stesso, a richiedere alle competenti figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di variante, essendo questa — e non l'accordo bonario — lo strumento normativo previsto in tali circostanze (art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006);

impedire che l'accordo bonario possa essere strumentalmente utilizzato dall'appaltatore per ottenere maggiori compensi per oneri già contemplati in sede di gara, alterando di fatto le condizioni economiche definite dalla gara stessa.

Resta inteso che, ove vengano accertati profili di danno per il pubblico erario in relazione ad una distorta applicazione dell'istituto dell'accordo bonario, l'Autorità procederà a segnalare lo specifico caso alla competente procura della Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 maggio 2007

Il presidente
GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore
BOTTO

07A06272

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 4 luglio 2007, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 24 e 25 giugno 2007, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2007, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni specificati in epigrafe e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione autonoma Emilia-Romagna.

07A06330

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3460
Yen	165,78
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,696
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67315
Fiorino ungherese	247,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7973
Nuovo leu romeno	3,1764
Corona svedese	9,2816
Corona slovacca	33,947
Franco svizzero	1,6547
Corona islandese	84,58
Corona norvegese	8,0100
Kuna croata	7,3085
Rublo russo	34,7140
Nuova lira turca	1,7827
Dollaro australiano	1,5849
Dollaro canadese	1,4402
Yuan cinese	10,2510
Dollaro di Hong Kong	10,5164
Rupia indonesiana	12221,68
Won sudcoreano	1246,80
Ringgit malese	4,6794
Dollaro neozelandese	1,7528
Peso filippino	62,320
Dollaro di Singapore	2,0697
Baht tailandese	43,207
Rand sudafricano	9,6596

Cambi del giorno 3 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3601
Yen	166,63
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5838
Corona ceca	28,777
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67510
Fiorino ungherese	245,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7562
Nuovo leu romeno	3,1254
Corona svedese	9,2373
Corona slovacca	33,584
Franco svizzero	1,6550
Corona islandese	84,46
Corona norvegese	7,9380
Kuna croata	7,3105
Rublo russo	34,9360
Nuova lira turca	1,7606
Dollaro australiano	1,5902
Dollaro canadese	1,4380
Yuan cinese	10,3291
Dollaro di Hong Kong	10,6265
Rupia indonesiana	12261,30
Won sudcoreano	1248,50
Ringgit malese	4,6876
Dollaro neozelandese	1,7384
Peso filippino	62,293
Dollaro di Singapore	2,0722
Baht tailandese	43,258
Rand sudafricano	9,4907

Cambi del giorno 4 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3618
Yen	166,87
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5839
Corona ceca	28,699
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67535
Fiorino ungherese	246,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7599
Nuovo leu romeno	3,1348
Corona svedese	9,1730
Corona slovacca	33,479
Franco svizzero	1,6558
Corona islandese	84,43
Corona norvegese	7,9365
Kuna croata	7,3040
Rublo russo	34,9470
Nuova lira turca	1,7616
Dollaro australiano	1,5875
Dollaro canadese	1,4415
Yuan cinese	10,3425
Dollaro di Hong Kong	10,6393
Rupia indonesiana	12266,41
Won sudcoreano	1252,65
Ringgit malese	4,6928
Dollaro neozelandese	1,7407
Peso filippino	62,711
Dollaro di Singapore	2,0709
Baht tailandese	42,965
Rand sudafricano	9,5020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06268-6269-6270

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tetralysal»

Estratto determinazione AIC/N n. 1356 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TETRALYSAL anche nelle forme e confezioni: «300 mg capsule rigide» 16 capsule; «300 mg capsule rigide» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21 - 20100 Milano, Italia, codice fiscale 01539990349.

Confezione:

«300 mg capsule rigide» 16 capsule - A.I.C. n. 018469054 (in base 10) 0KMN5Y (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sophartex S.A. Laboratories 21, Rue du Pressoir - 28500 Vernouillet - Francia (tutte le fasi);

composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: tetraciclina -L-metilenlisina (limeciclina) equivalente a 300 di tetraciclina base;

eccipienti: magnesio stearato 14 mg; silice colloidale idrata 2 mg;

componenti della capsula di gelatina:

corpo: giallo di chinolina (E104) 0.7086%, eritrosina (E127) 0.0009%, titanio biossido (E171) 2%, gelatina q.b.a 100%;

testa: indigo carmine (E132) 0.0086%, eritrosina (E127) 1,9%, titanio biossido (E171) 0.8%, gelatina q.b.a 100%;

peso capsule di gelatina: 87-107 mg.

Confezione:

«300 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 018469066 (in base 10) 0KMN6B (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sophartex S.A. Laboratories 21, Rue du Pressoir - 28500 Vernouillet - Francia (tutte le fasi);

composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: tetraciclina -L-metilenlisina (limeciclina) equivalente a 300 di tetraciclina base;

eccipienti: magnesio stearato 14 mg; silice colloidale idrata 2 mg;

componenti della capsula di gelatina:

corpo: giallo di chinolina (E104) 0.7086%, eritrosina (E127) 0.0009%, titanio biossido (E171) 2%, gelatina q.b.a 100%;

testa: indigo carmine (E132) 0.0086%, eritrosina (E127) 1,9%,Titanio biossido (E171) 0.8%, gelatina q.b.a 100%;

peso capsule di gelatina: 87-107 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acne infiammatoria da moderata a severa. Trattamento dell'infiammazione nell'acne mista.

Classificazione ai fini della rimborsabilità;

confezione: A.I.C. n. 018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule;

classe: C;

confezione: A.I.C. n. 018469066 - «300 mg capsule rigide» 28 capsule;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: AI.C. n. 018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 018469066 «300 mg capsule rigide» 28 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005):

la confezione: «300 mg capsule rigide» 16 capsule (A.I.C. n. 018469054), non potrà essere posta in commercio senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «300 mg capsule rigide» 16 capsule (A.I.C. n. 018469054): dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A06139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Calcitonina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3149 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0117/01,003-004/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione della descrizione del processo di produzione nell'officina di Ringaskiddy County Cork, Irlanda.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Organon».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3150 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA ORGANON.

Confezioni:

036856019/M - «15 mg compresse orodispersibili» 6 (1× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856021/M - «15 mg compresse orodispersibili» 48 (8× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856033/M - «15 mg compresse orodispersibili» 18 (3× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856045/M - «15 mg compresse orodispersibili» 30 (5× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856058/M - «15 mg compresse orodispersibili» 96 (16× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856060/M - «30 mg compresse orodispersibili» 6 (1× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

036856072/M - «30 mg compresse orodispersibili» 18 (3× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856084/M - «30 mg compresse orodispersibili» 30 (5× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856096/M - «30 mg compresse orodispersibili» 48 (8× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856108/M - «30 mg compresse orodispersibili» 96 (16× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856110/M - «45 mg compresse orodispersibili» 6 (1× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856122/M - «45 mg compresse orodispersibili» 18 (3× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856134/M - «45 mg compresse orodispersibili» 30 (5× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856146/M - «45 mg compresse orodispersibili» 48 (8× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

036856159/M - «45 mg compresse orodispersibili» 96 (16× 6) compresse in blister PVC/PA/polyestere.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0580/001-003/II/007, NL/H/0580/001-003/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Remeron».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3151 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: REMERON.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Confezioni:

029444078 - blister 30 compresse 45 mg;

029444092 - 14 compresse filmrivestite 45 mg;

029444104 - 15mg/MI flacone soluzione orale da 66 ml con pompa dosatrice;

029444116 - 6 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444128 - 18 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444130 - 30 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444142 - 48 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444155 - 96 compresse orodispersibili da 15 mg;

029444167 - 6 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444179 - 18 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444181 - 30 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444193 - 48 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444205 - 96 compresse orodispersibili da 30 mg;

029444217 - 6 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444229 - 18 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444231 - 30 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444243 - 48 compresse orodispersibili da 45 mg;

029444256 - 96 compresse orodispersibili da 45 mg.

Tipologia: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Transipeg».

Estratto Provvedimento UPC/II/3152/ del 19 giugno 2007

Specialità medicinale: TRANSIPEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 033098029/M - 30 bustine granulare 2950 mg.

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0117/001-002/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche al foglio illustrativo ed etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06053

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «UFT».

Estratto provvedimento UPC/II/3153/ del 19 giugno 2007

Specialità medicinale: UFT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034864013/M - «Capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864025/M - «Capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864037/M - «Capsule rigide» 35 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864049/M - «Capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0104/001/II/023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo ed etichette e modifiche minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06054

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fulcrosupra».

Estratto provvedimento UPC/II/3154/ del 19 giugno 2007

Specialità medicinale: FULCROSUPRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035928011/M - 10 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928023/M - 20 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928035/M - 30 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928047/M - 28 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928050/M - 50 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928062/M - 84 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928074/M - 90 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928086/M - 98 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928098/M - 100 compresse rivestite con film da 160 mg;

A.I.C. n. 035928100/M - 280 compresse rivestite con film da 160 mg

A.I.C. n. 035928112/M - 300 compresse rivestite con film da 160 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0236/001/N001, DE/H/0236/001/II/024.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06052

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Duodopa».

Estratto provvedimento UPC/II/3155/ del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: DUODOPA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0415/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica delle specifiche del prodotto finito: aggiunta di un nuovo test (idrazina) alle specifiche del rilascio e alle specifiche della shelf-life.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06055

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trivastan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1362 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, con sede legale e domicilio in 22 Rue Garnier, 92200 - Neuilly Sur Seine (Francia).

Medicinale: TRIVASTAN.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023241019 - 30 confetti,

varia in:

A.I.C. n. 023241019 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 023241021 - «ritardo 50» 30 confetti,

varia in:

A.I.C. n. 023241021 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06140

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pupilla Light»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1363 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 -Alanno Scalo (Pescara) - codice fiscale 00556960375.

Medicinale: PUPILLA LIGHT.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Farmigea S.p.a. sita in via G.B. Oliva, 6/8 - Pisa, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032190011 - «0,01 g collirio, soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pupilla»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1365 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 -Alanno Scalo (Pescara) - codice fiscale 00556960375.

Medicinale: PUPILLA.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Farmigea S.p.a. sita in via G.B. Oliva, 6/8 - Pisa, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n.025081023 - «100 mg collirio, soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pupilla Antistaminico»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1366 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara) - codice fiscale 00556960375.

Medicinale: PUPILLA ANTISTAMINICO.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Farmigea S.p.a. sita in via G.B. Oliva, 6/8 - Pisa, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028963015 - «100 mg + 100 mg collirio, soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06143

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Regumate Suini»

Decreto n. 29 del 5 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE SUINI soluzione per suini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n.7.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società Intervet Productions S.A. nello stabilimento sito in Igoville - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 380 ml - A.I.C. n. 102187022.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: Altrenogest 400 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofette).

Indicazioni terapeutiche: scrofette: sincronizzazione dell'estro nelle scrofette per permetterne l'introduzione temporizzata nei gruppi di riproduzione.

Tempi di attesa: carni: 27 giorni.

Validità: in confezionamento integro, correttamente conservato: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'A.I.C. della specialità medicinale per uso veterinario «Regumate» soluzione per cavalli - A.I.C. n. 102187010, è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06101

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oramec».

Provvedimento n. 118 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ORAMEC.

Confezioni:

soluzione da 1 litro - A.I.C. n. 100064017;

soluzione da 2,5 litri - A.I.C. n. 100064029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 5 - Modifica nome del produttore del prodotto finito.

Il nome del produttore del medicinale per uso veterinario sopra indicato è così modificato:

da: Nufarm Health & Sciences - 2 Sterling Avenue - Manurewa, Auckland - Nuova Zelanda;

a: Argenta Ltd - 2 Sterling Avenue - Manurewa, Auckland - Nuova Zelanda.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Postipofisin».

Provvedimento n. 119 del 12 giugno 2007

Medicinale veterinario: POSTIPOFISIN.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101027035;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101027023;

6 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101027011.

Titolare A.I.C.: AFI - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - con sede legale e fiscale in Sumirago (Varese) - codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione:

da: «medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «medicinale da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

07A06104

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis PRRS».

Provvedimento n. 120 del 13 giugno 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/145/001/1B/004.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS PRRS, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103183.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica della forma o della dimensione del contenitore o della chiusura del diluente.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione di tipo IB concernente la modifica della dimensione del contenitore per il diluente e precisamente si autorizza il contenitore in PET da 200 ml, contenente 200 ml di prodotto, in sostituzione dei precedenti contenitori in PET della capacità di 250 ml contenenti ugualmente 200 ml di prodotto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

Provvedimento n. 121 del 13 giugno 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/145/001/1B/005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS PRRS tutte le confezioni - A.I.C. n. 103183.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del diluente come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo I concernente l'estensione del periodo di validità del diluente ad azione adiuvante per la somministrazione intramuscolare della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto e confezionato nei contenitori in PET, da 21 mesi, come attualmente autorizzata, a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A06103 - 07A06102

Terza integrazione del documento del 3 maggio 2005 «Pianificazione degli adempimenti previsti entro il 30 settembre 2005 per il progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004».

Il Ministero della salute (Direzione generale del sistema informativo e Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici) e l'Agenzia italiana del farmaco hanno apportato alcune integrazioni alla pianificazione delle attività per l'avvio del progetto di monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

Il documento è stato inviato alle associazioni di categoria interessate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.

07A06189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41109 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della M.C. Group S.p.a., con sede in Venafro (Isernia), unità di San Vittore del Lazio (Frosinone), Venafro (Isernia), Pozzilli (Isernia) e Presenzano (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 38931 del 19 luglio 2006.

07A06191

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41086 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Verona, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007.

Con decreto n. 41087 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maglificio Adele S.c.a.r.l. con sede in Imola (Bologna), unità di Imola, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41088 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della NGP S.p.a., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 giugno 2007.

Con decreto n. 41089 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Prescav Grandi Strutture S.p.a., con sede in Martinengo (Bergamo), unità di San Martino Siccomario, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31º dicembre 2007.

Con decreto n. 41090 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Puegnago sul Garda (Brescia) e San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 12 luglio 2006 all'11 luglio 2007.

Con decreto n. 41091 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ritorcitura Stefanacci Società in nome collettivo, con sede in Vaiano (Prato), unità di Vaiano, per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41092 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stoppa Antonio e figli S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano - via Crosa, Cerano - via Milano, per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41093 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Spring-Fil S.r.l., con sede in Vaiano (Prato), unità di Vaiano, per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41094 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Seam S.p.a., con sede in Milano, unità di: Battipaglia (Salerno), Bergamo, Bolzano/Bozen, Brescia, Cagliari, Capurso (Bari), Catania, Chianciano Terme (Siena), Como, Firenze, Foggia, Forlì, Granarolo dell'Emilia (Bologna), Grosseto, Lecco, Livorno, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Pisa, Ravenna, Rimini, Roma, Sassari, Trento, Varese, Venezia, Verona, Vigonza (Padova) e Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 41095 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Lineapiù S.p.a., con sede in Prato, unità di Adro (Brescia) e Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1º luglio 2006 e 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 41096 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Bellco S.r.l., con sede in Milano, unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 24 luglio 2005 al 4 novembre 2005.

Con decreto n. 41097 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della I.T.C.A. produzione, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 7 maggio 2006 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 41098 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Nembri Industrie Tessili S.r.l., con sede in Iseo (Brescia), unità di Capriolo (Brescia), per il periodo dal 6 settembre 2006 al 5 marzo 2007.

Con decreto n. 41099 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della MCM Manifatture Cotoniere S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41100 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Codiva S.r.l., con sede in Sassoferrato (Ancona), unità di Sassoferrato, per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 17 aprile 2007.

Con decreto n. 41101 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Embraco Europe S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino) e Riva presso Chieri (Torino), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1º maggio 2007.

Con decreto n. 41102 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cemab S.r.l., con sede in Ginosa (Taranto), unità di Ginosa - c.da Tufarelle e Ginosa - c.da Bandiera per il periodo dal 3 febbraio 2007 al 2 agosto 2007.

Con decreto n. 41103 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della ILQ S.r.l., con sede in Milano, unità di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dall'8 marzo 2007 al 7 marzo 2008.

Cen decreto n. 41104 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Ton S.r.l., con sede in Ton (Trento), unità di Ton, Pegognaga (Mantova) e Salorno / Salurn (Bolzano), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008.

Con decreto n. 41105 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della G.D.D. S.r.l., con sede in Dozza (Bologna), unità di Dozza, per il periodo dal 13 dicembre 2006 al 12 dicembre 2007.

Con decreto n. 41106 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione es. impresa della DIS.TE.KO gruppo Tecno A. S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 15 marzo 2007 al 14 marzo 2008.

Con decreto n. 41107 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della R.T.E. S.r.l. con sede in Roma, unità di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1º novembre 2006.

Con decreto n. 41108 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della R.T.E. S.r.l., con sede in Roma, unità di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 2 novembre 2006 al 1º novembre 2007.

Con decreto n. 41110 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Torino, Novara, Cuneo, Alessandria, per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 41111 del 5 giugno 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.A., con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Potenza, per il periodo dall'11 luglio 2006 al 10 luglio 2007.

07A06192

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41078 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Adele società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Imola (Bologna), unità di Imola, per il periodo dal 26 febbraio 2007 al 25 febbraio 2008.

Con decreto n. 41079 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della NGP S.p.a., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 17 gennaio 2007 al 16 gennaio 2009.

Con decreto n. 41080 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Prescav Grandi Strutture S.p.a., con sede in Martinengo (Bergamo), unità di San Martino Siccomario (Pavia), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41081 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Puegnago sul Garda (Brescia) e San Felice Del Benaco (Brescia), per il periodo dal 12 luglio 2006 all'11 luglio 2007.

Con decreto n. 41082 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ritorcitura Stefanacci Società in nome collettivo, con sede in Vaiano (Prato), unità di Vaiano, per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41083 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stoppa Antonio e Figli S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano - via Crosa e Cerano - via Milano, per il periodo dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2008.

Con decreto n. 41084 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Spring-Fil S.r.l., con sede in Vaiano (Prato), unità di Vaiano, per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 41085 del 5 giugno 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Seam S.p.a., con sede in Milano, unità di Battipaglia (Salerno), Bergamo, Bolzano *Bozen, Brescia, Cagliari, Capurso (Bari), Catania, Chianciano Terme (Siena), Como, Firenze, Foggia, Forlì, Granarolo dell'Emilia (Bologna), Grosseto, Lecco, Livorno, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Pisa, Ravenna, Rimini, Roma, Sassari, Trento, Varese, Venezia, Verona, Vigonza (Padova) e Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

07A06193

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Avviso riguardante i criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

Con decreto n. 32 del 12 giugno 2007 del Presidente del Consiglio di Stato sono stati definiti i criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici della giustizia amministrativa.

07A06253

—GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-158) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 1 0 *

€ 1,00